



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA – UTENSILERIA –
MINUTERIA E ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTIVITA' DI LOGISTICA DELLA PROTEZIONE
CIVILE– TRIENNIO 2021 - 2023**

CIG 891571371D

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	4
ART. 3 – IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA, CRITERIO DI AFFIDAMENTO – IMPORTO CONTRATTO E OPZIONI	6
ART. 4. PREZZI CONTRATTUALI	6
ART. 5. DURATA	6
ART. 6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE	7
ART. 7. AVVIO DELLA FORNITURA.....	8
ART. 8. CAUZIONE PROVVISORIA - DEFINITIVA – POLIZZA ANTICIPAZIONE - CONTRATTO.....	8
ART. 9. DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)	9
ART. 10. REFERENTE DEL FORNITORE	9
ART. 11. VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLA FORNITURA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	10
ART. 12. CONDIZIONI DI FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	10
ART. 13. PENALI	11
ART. 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO	12
ART. 15. OSSERVANZA DI LEGGI E DISPOSIZIONI NORMATIVE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO	12
ART. 16. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA.....	12
ART. 17. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	13
ART. 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14

ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....14

ART. 20. PATTO DI INTEGRITA'14

ART. 21. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
.....15

ART. 22. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO.....15

ART. 23. CONTROVERSIE.....17

ART. 24. RINVIO.....17

INFORMAZIONI GENERALI

La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna svolge una attività logistica per assicurare il proprio funzionamento in “*tempo di pace*”, ma anche e soprattutto, per intervenire a favore delle popolazioni in situazione emergenziale.

Nel campo della protezione civile le risorse necessarie all’attività di logistica devono essere acquisite tenendo conto, pertanto, anche dell’emergenza peggiore ipotizzabile, da affrontare con tempi di reazione molto ristretti e con risorse immediatamente disponibili.

L’approvvigionamento e il rifornimento di ferramenta, utensileria, minuteria e attrezzature varie di protezione civile, in particolare, deve essere attuato attraverso un sistema che assicuri rifornimento continuo, preferibilmente su più sedi dislocate nel territorio Regionale, evitando così l’ulteriore aggravio dei rischi e contestualmente riducendo i tempi di risposta e i costi per l’Amministrazione Regionale.

Le sedi beneficiarie dell’approvvigionamento delle forniture sono: La Direzione Generale della Protezione Civile di Cagliari, le sue strutture territoriali e il Centro Servizi della Protezione Civile di Macchiareddu (Uta).

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di ferramenta, utensileria, minuteria e attrezzature varie di protezione civile necessaria per l’esecuzione delle attività di logistica della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna sia in tempo in “*tempo di pace*”, sia in situazione emergenziale.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Di seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di materiali ed attrezzature oggetto d’appalto, suddivise per area e categoria merceologica:

EDILIZIA

IDRAULICA

FALEGNAMERIA E SERRAMENTI

RISCALDAMENTO E CLIMA

ESTERNI E ATTREZZATURE

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI**UTENSILERIA****FERRAMENTA****ELETTRICITA' E ILLUMINAZIONE****PITTURE E SMALTI****MATERIALE VARIO:**

Pittura lavabile traspirante-smalti-vernici-rulli e pennelli-vernici per ferro/legno/pvc- carta abrasiva-nastro carta adesiva-stucco e gesso per muro-teli copri tutto-diluyente per vernici - colla per pavimenti, stucco per fughe – piastrelle – battiscopa - guaina liquida – sabbia - misto di cava -cemento – laterizi – mastice – orso grill - pannelli controsoffitto e quant'altro si dovesse rendere necessario.

ATTREZZATURA VARIA:

Trapani- seghe elettriche – avvitatori – smerigliatrici – compressori – idropulitrici - taglia tubi -levigatrici – saldatrici – cazzuole – paioli – spatole – raschietti – livelli – palette - serrature per porte e cancelli elettrici - cilindri per porte e cancelli elettrici - maniglie di vario genere - cerniere di vario genere - doghe per tapparelle - rulli per cassonetti tapparelle - puleggia per rulli tapparelle - molle e cinghie avvolgibili ed accessori vari - punte trapano - bulloni vari - rondelle varie - dischi da taglio e smeriglio - tronchesine-chiodi e viti di varie misure - tasselli – dadi – cacciaviti – tenaglie - metri-chiavi a brugola –lucchetti-catena di varie dimensioni- rete metallica plastificata – pali in ferro zincato, tubo per irrigazione e varie raccorderie - irrigatori- rete ombreggiante - staffe reggi mensole - lastre in vetro o in plexiglas o altro materiale - pannelli a traliccio in legno o pvc,- doppioni di chiavi - ugelli gas -occhiali policarbonato – grasso - scaffali legno o metallo – armadietti - bidoni spazzatura - pile – batteria – appendiabiti - pellicole per vetri, targhette portachiavi - tavole legno.

Oltre a quanto sopra elencato la fornitura può riguardare quant'altro si dovesse rendere necessario all'occorrenza, considerato che gli interventi di manutenzione al momento attuale non sono prevedibili. **I prodotti oggetto della fornitura individuati a seconda della necessità d'intervento, devono essere nuovi, mai utilizzati, conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e alle norme tecniche unificati (UNI) per l'utilizzo da parte del personale regionale preposto.**

Le prestazioni da affidare non comportano il prodursi di rischi da interferenze, non è pertanto dovuta la redazione del DUVRI (comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs 81/2008) e gli oneri di sicurezza sono pari a zero. L'appaltatore valuta i rischi specifici inerenti alla propria attività e provvede ad attuare le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

ART. 3 – IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA, CRITERIO DI AFFIDAMENTO – IMPORTO CONTRATTO E OPZIONI

L'importo complessivo per la fornitura triennale in oggetto è stimato in complessivi € 69.670,00 (sessanta novemila seicento settanta virgole zero) oltre IVA di legge.

L'importo contrattuale sarà costituito dall'importo complessivo a base di appalto al netto del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico in sede di contrattazione sul listino prezzi al pubblico e pertanto sul catalogo dei prodotti in corso da allegare in sede di preventivo. Ove il prodotto necessario non fosse in

L'importo complessivo della fornitura al netto di ribasso andrà ripartito nelle tre annualità di vigenza del contratto.

L'appalto della fornitura in oggetto è affidato mediante procedura diretta ex-art.1) comma 2 dl 76/2020 convertito nella legge 120/2020. L'operatore economico individuato dal Responsabile del procedimento dovrà presentare un preventivo di offerta consistente in un ribasso sul listino prezzi al pubblico e pertanto sul catalogo dei prodotti in corso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modifica contrattuale nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera a) del Codice dei contratti, qualora risultino necessarie ulteriori forniture rispetto a quelle preventivate per rafforzare la risposta regionale alle emergenze. Le maggiori forniture troveranno copertura finanziaria o sulle economie derivanti dal ribasso offerto ovvero su ulteriori fondi messi a disposizione dalla DGPC.

La portata della modifica consentita non potrà superare l'importo di € 9.000,00 (euro novemila) nel triennio. In ogni caso sarà la Stazione appaltante, in fase di esecuzione, a valutare se ricorrono le condizioni e se avvalersi o meno di tale opzione.

ART. 4. PREZZI CONTRATTUALI

Per tutta la durata contrattuale, alle forniture acquistate si applicheranno i prezzi previsti nei listini correnti riferiti a ciascun anno del triennio decurtati dello sconto offerto in sede di affidamento. Sono a carico del contraente i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e consegna nelle sedi di destinazione (nel caso di ordini di grande entità e, comunque, con un'incidenza sull'intero appalto non superiore al 20%). La Ditta, al momento della presentazione dell'offerta economica dovrà dichiarare di aver valutato la convenienza della fornitura giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri a suo carico compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio/fornitura; di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta.

ART. 5. DURATA

Il contratto avrà durata triennale a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvio dell'esecuzione della fornitura come previsto dal successivo articolo 7. L'Amministrazione, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie

all'individuazione di un nuovo operatore economico, secondo le modalità di cui all'art. 106 comma 11 del Dlgs 50/2016 e ss.mm

ART. 6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

6.1 PUNTO DI CONSEGNA

L'affidatario dovrà garantire la presenza sul territorio regionale di almeno due punti vendita che comparano distintamente le aree centro sud e centro nord dell'isola. I punti vendita dovranno essere aperti tutti i giorni compresi sabato e domenica dalle ore 7:00 alle ore 20:30. È richiesta altresì la disponibilità nei casi straordinari di emergenza di protezione civile o eventi calamitosi a fornire i prodotti che dovessero necessitare anche fuori dall'arco temporale sopra descritto.

Ogni punto vendita dovrà essere presidiato da consulenti di vendita in grado di fornire assistenza e consulenza al personale addetto, circa l'acquisto, le caratteristiche e i prezzi, elaborare, all'istante, preventivi di spesa circa uno o più componenti, nonché in grado di ricevere gli ordinativi e, successivamente di consegnare il materiale precedentemente ordinato.

I punti di consegna dovranno essere mantenuti attivi per tutta la durata dell'appalto. Nel caso in cui i punti di consegna cessassero l'attività, ovvero dovessero non essere più presidiati da idonei consulenti di vendita, previa messa in mora con assegnazione di un termine, non inferiore a sette giorni naturali e consecutivi, per provvedere alla riattivazione, si darà per risolto il contratto avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa

6.2 MODALITÀ DI ORDINAZIONE

Il Responsabile del procedimento/Direttore esecuzione del contratto o il personale autorizzato procede ad ordinare il materiale nel seguente modo:

- A mezzo e-mail o PEC direttamente al punto di consegna del materiale di cui al paragrafo precedente;
- A mezzo e-mail o PEC al centro di vendita dell'appaltatore;

Sono previste le seguenti tipologie di ordinativo:

- **Urgente**: il materiale dovrà essere disponibile per il ritiro e/o consegna entro 24 ore naturali e consecutive dall'ordinazione. La dichiarazione d'urgenza è resa per iscritto all'atto dell'ordine dal Responsabile dell'unità organizzativa competente;
- **Non Urgente**: il materiale dovrà essere disponibile per il ritiro e/o consegna entro dieci (10) giorni lavorativi dall'ordinazione;
- **Programmabile**: il materiale ordinato dovrà essere disponibile per il ritiro e/o consegna entro trenta (30) giorni lavorativi dall'ordinazione.

6.3 MODALITA' DI CONSEGNA E RITIRO DEI PRODOTTI

La Direzione Generale è libera di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze, senza che il Fornitore possa opporre vincoli o eccezioni, anche per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa. I singoli ordinativi potranno avere anche importi modesti inferiori a € 100,00 ma, in ogni caso, la consegna del materiale, nel caso in cui non sia possibile il ritiro presso il punto vendita, dovrà essere regolarmente assicurata secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal presente Capitolato.

Ogni qualvolta si renda necessario, il personale della Direzione Generale di Protezione civile delegato dal Responsabile del procedimento e/o Direttore di esecuzione del contratto, i cui nominativi verranno preventivamente comunicati alla ditta fornitrice all'avvio dell'esecuzione della fornitura, si recheranno presso le sedi della Ditta (punti di consegna) per il ritiro del materiale ordinato. La Ditta fornitrice rilascerà alla cassa una ricevuta/bolla di consegna nella quale è elencato il materiale e l'importo dell'acquisto. La frequenza, la periodicità, l'entità e la natura degli acquisti sarà determinata unicamente dalle particolari esigenze che di volta in volta si dovessero manifestare.

Ordinariamente il ritiro direttamente presso il punto vendita da parte del personale su indicato, avviene, previa presentazione di copia dell'ordinativo di fornitura, per forniture di importo non superiore ai 1000 (mille) euro e per merce di dimensioni e peso compatibili con i mezzi in dotazione alla Direzione generale di protezione civile. Per forniture che non rientrano per importo e dimensioni nelle condizioni sopradette, la consegna dovrà avvenire, franco magazzino compratore, presso il Centro servizi di Macchiareddu, VI Strada Ovest, 09068 Macchiareddu - Uta tel. 070 247019. **La consegna del materiale dovrà avvenire nei tempi previsti dalla natura (urgente – non urgente – programmabile) dell'ordine.** All'atto della consegna la Ditta rilascerà la bolla di consegna nella quale è elencato il materiale e l'importo dell'acquisto.

ART. 7. AVVIO DELLA FORNITURA

Divenuto efficace il contratto il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato, comunica al fornitore l'avvio della fornitura L'Amministrazione si riserva di disporre **l'esecuzione anticipata** d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs.50/2016, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) del DL 16 luglio 2020, n 76 convertito nella legge 120/2020, nelle more dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti in capo all'affidatario. In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti e autocertificati dall'affidatario si procederà alla risoluzione del contratto e/o affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

ART. 8. CAUZIONE PROVVISORIA - DEFINITIVA – POLIZZA ANTICIPAZIONE - CONTRATTO

Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 120/2020, all'operatore economico non è richiesta la cauzione per garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016 in quanto non ricorrono le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. All'atto della stipula del contratto, l'Affidatario deve presentare la garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del DLgs.50/2016 secondo le misure previste all'art.103 del DLgs.50/2016. Alla presente fornitura si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 comma 18 del DLgs 50/2016. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, firmata digitalmente e soggetta a registrazione in caso d'uso. Resta a carico dell'affidatario l'imposta di bollo.

ART. 9. DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'Amministrazione prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle forniture oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il Nominativo del DEC verrà indicato in contratto. Il Direttore di Esecuzione per l'espletamento delle sue attività si avvarrà del personale preposto all'acquisto e/o controllo individuato dal Responsabile del Procedimento.

Al DEC sono ascritti, in particolare, i seguenti compiti:

- coordinare, dirigere e controllare tecnicamente e contabilmente l'esecuzione del contratto;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto;
- svolgere tutte le attività ad esso demandate dal D.M n. 49 del 7 marzo 2018 e dall'art. 111 del D.lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.

ART. 10. REFERENTE DEL FORNITORE

Al fine di una regolare ed efficiente gestione del contratto, l'affidatario dovrà nominare, a suo totale carico e onere, un referente unico per i rapporti con l'Amministrazione (il "Referente del Fornitore"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le attività del proprio personale addetto alla consegna del materiale affinché la stessa avvenga secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Le generalità e i recapiti del Referente del Fornitore, (telefono, fax ed indirizzo e-mail) dovranno essere comunicate all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto e riportate in contratto. Il Referente del Fornitore dovrà essere reperibile durante gli orari di apertura dell'attività attraverso la rete di telefonia fissa, mobile ed a mezzo e-mail.

ART. 11. VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLA FORNITURA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nel caso di ritiro diretto, previsto per le forniture ordinarie, il personale designato dalla DGPC è tenuto a verificare la congruità del prodotto ed accettarlo.

Nel caso di fornitura per ordini di grande entità, alla consegna presso il Centro servizi, il personale incaricato è tenuto a controllare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato nel documento d'accompagnamento e che l'imballo dei Prodotti risulti integro, non danneggiato, né bagnato o alterato. Ai controlli sulla conformità della fornitura provvede invece il DEC. Ove la fornitura risulti conforme il DEC provvede a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e la trasmette al RUP per il pagamento della prestazione.

I prodotti che al momento della consegna risulteranno con imballaggio deteriorato o aperto, non corrispondenti alle caratteristiche richieste o all'ordinativo emesso, saranno rifiutati e dovranno essere sostituiti dal Fornitore. Ai sensi del D.lgs. 206/2005 Codice del Consumo, tutti i Prodotti devono essere coperti dalla garanzia legale in favore del Consumatore, in caso di difetto di conformità.

In caso di difetto di conformità, il DEC richiederà all'affidatario alternativamente e senza spese:

- la riparazione o la sostituzione del Prodotto acquistato;
- una riduzione del prezzo di acquisto;
- la risoluzione del Contratto di Vendita.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.

A conclusione del contratto il DEC, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione della prestazione, elabora il certificato di ultimazione della prestazione e lo invia al RUP il quale effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato di regolare esecuzione attestante la conformità dell'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, alle previsioni e pattuizioni contrattuali.

ART. 12. CONDIZIONI DI FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dell'attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le forniture e prestazioni connesse a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e dagli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Regionale, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione Regionale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli ordinativi di fornitura.

ART. 13. PENALI

Questa Amministrazione si riserva di procedere all'applicazione delle penali in caso di ritardo accertato nell'esecuzione della fornitura, salvo proroghe e diverse pattuizioni sui termini di fornitura dei diversi tipi di consegna disposti dal responsabile del procedimento per giustificati motivi. La misura della penale è determinata nello 0,3 % (zero virgola tre per cento) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo dell'intera fornitura, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti e comunque fino ad un massimo del 10%.

La contestazione verrà effettuata a cura della stazione appaltante, mediante invio di posta elettronica certificata, entro 48 ore dal riscontro della violazione delle clausole contrattuali o comunque dall'avvenuta conoscenza. L'Appaltatore potrà produrre le proprie osservazioni e giustificazioni inoltrandole direttamente all'attenzione del Direttore del Servizio 3 della Direzione Generale della Protezione Civile, a mezzo PEC entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancate controdeduzioni da parte dell'Appaltatore nei tempi utili, o nel caso in cui non vengano ritenute accoglibili, verranno applicate le penali contrattuali. La liquidazione della penale avverrà mediante detrazione dei crediti dalle fatture emesse, o in difetto, dalla cauzione definitiva. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra indicato comporta la risoluzione di diritto del contratto. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. È escluso il pagamento di penali per comprovate cause di forza maggiore non derivanti da colpa dell'appaltatore.

ART. 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.

Il subappalto è ammesso, nel limite e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

ART. 15. OSSERVANZA DI LEGGI E DISPOSIZIONI NORMATIVE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel CCNL applicabile al settore di appartenenza.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci;

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;

Nel caso fosse riscontrata l'inosservanza di quanto sopra indicato, l'Amministrazione appaltante si riserva di adottare, in accordo con le OO.SS. tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari;

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei punti precedenti, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore e, se del caso all'Ispettorato del Lavoro, la inadempienza accertata e procederà all'incameramento del deposito cauzionale. Sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, il pagamento della fornitura non sarà effettuato alla Ditta. Per tali sospensioni o ritardi di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento danni e ad altri interessi.

ART. 16. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

L'Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva, il Responsabile del procedimento trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.

Nell'ipotesi in cui l'Ente acquisisca un DURC negativo per almeno due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di inadempienza retributiva da parte dell'appaltatore si applica l'art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.

ART. 17. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento delle forniture avverrà a seguito di emissione di regolare fattura liquidabile entro 30 (trenta) giorni previa verifica da parte del DEC della corretta esecuzione della fornitura, nonché della regolarità contributiva.

La fattura dovrà essere intestata Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza – Direzione generale della Protezione civile – Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione, Via Vittorio Veneto n. 28, Cagliari, - CAP 09123 – C.F. 80002870923 – codice IPA: P6Y1RH, C.D.R. 00.01.07.03.

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice CIG comunicato in sede di affidamento, e il protocollo e repertorio del contratto, l'oggetto dell'affidamento, l'annotazione della dicitura relativa alla scissione dei pagamenti "Split Payment" (Circ. Servizi Finanziari Prot. 599 del 16.01.2015).

Sulle fatture (o sui preventivi di accompagnamento) dovrà essere altresì indicato:

- a) **il codice commerciale dell'articolo fornito e il numero d'ordine sulla cui base sia stata emessa;**
- b) **il prezzo di listino del prodotto fornito;**
- c) **il prezzo al netto del ribasso offerto;**
- d) **le bolle di consegna dei materiali e attrezzature corrispondenti;**

Altresì, in fattura dovranno essere riportate la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dall'Amministrazione, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora la Ditta fornitrice indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, l'Amministrazione potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che la Ditta fornitrice possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo.

Ciascuna fattura, deve essere emessa al netto della ritenuta dell'0,5 %, calcolata sull'importo netto dovuto ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. 50/2016.

La ritenuta verrà liquidata dall'Amministrazione solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. In riferimento alla ritenuta dello 0,5 % il soggetto prestatore/fornitore è dunque obbligato ad indicare, correttamente, l'ammontare della quota imponibile che, rispetto alle prestazioni rese, deve risultare inferiore, dovendo applicare la ritenuta dello 0,50% e, su questo importo ottenuto, occorre poi calcolare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che l'Ente provvederà a versare all'Erario.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella fornitura, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n.136 del 2010 e s.m. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.

L'Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 recante il "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'appaltatore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto. Ai fini di quanto sopra, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato esclusivamente su un conto corrente bancario o postale, che l'appaltatore dovrà accendere presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato alla presente commessa o comunque alle commesse pubbliche. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi D. Lgs. 10-08.2018 n. 101, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente per finalità connesse alla gestione della procedura di cui all'oggetto, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

ART. 20. PATTO DI INTEGRITÀ

La Ditta aggiudicataria deve osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15/06/2015 dal Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente dell'Anci Sardegna e da Transparency International Italia ed approvato con D.G.R. n. 30/16 del 16 giugno 2015. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'Ente per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

ART. 21. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del sistema regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31/01/2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo della Ditta affidataria dell'appalto.

ART. 22. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione Regionale, oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo PEC con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della fornitura;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione della fornitura da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- acquisizione di DURC negativo per almeno due volte consecutive;
- rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli obiettivi previsti dal contratto;
- reiterata, superiore a tre volte, violazione dei tempi di consegna della merce nei casi di consegna urgente di cui all'art. 5.2 del presente Capitolato con ritardo superiore a 1 giorno;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)";
- la violazione da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 01 aprile 2021 n. 12/35 pubblicato nel sito web dell'Amministrazione nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;
- violazione da parte dell'affidatario degli obblighi previsti Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014 reperibile all'indirizzo http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf.
- la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 del 16/06/2015, sottoscritto all'atto di affidamento.

La risoluzione del contratto legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dello stesso. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno.

Fermo restando quanto sopra, in tutti gli altri casi di inadempimento l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto. Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'ordinativo di fornitura.

L'Amministrazione Regionale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole forniture eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal DEC. Dalla data di

comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente.

ART. 23. CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Impresa Affidataria, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso saranno deferite all' A.G.O. Il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Cagliari. È esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 24. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato tecnico prestazionale, si fa rinvio, oltre che al Codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare statale e regionale vigente in materia di appalti pubblici.